

Verbale incontro della Sottocommissione “Sicurezza Cantieri” del 14/03/12

Ordine del giorno

- 1) Approfondimenti normativi. Pubblicati su G.U. n.8 del 11/01/12 gli accordi Stato Regioni e province sui corsi di formazione obbligatori per i lavoratori e per il datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di RSPP.
- 2) Pubblicazione su GU del DPR 14/09/11 n. 177 (ambienti sospetti di inquinamento o confinati).
- 3) Varie ed eventuali.

Discussione

Al 1° punto o.d.g. vengono presentate le novità in merito alla formazione introdotte dagli accordi Stato Regioni pubblicate su G.U. n. 8 del 11/01/12.

Novità salienti:

- Per tutti percorsi formativi deve essere fatta richiesta di approvazione agli enti bilaterali che hanno due possibilità (entro 15 gg dalla richiesta):
 - o Non rispondono: si può procedere con il percorso formativo programmato;
 - o Rispondono: bisogna tenere conto delle considerazioni dell'ente bilaterale.
- Possibilità di utilizzare piattaforme E-LEARNING (vedere Allegato 1 dell'Accordo) in cui è deve essere prevista una valutazione finale in aula, metodologie dinamiche e uno strumento di consuntivazione delle ore di lavoro effettivo
- Per essere DOCENTE bisogna avere maturato almeno 3 anni di esperienza formativa o avere ricoperto da almeno 3 anni il ruolo di RSPP (non si definisce il codice ATECO specifico). Dovranno essere pubblicati i criteri per definire chi potrà essere formatore.
- I lavoratori stranieri dovranno dimostrare di comprendere la lingua italiana (con attestato di un corso frequentato) o deve essere garantita la presenza di un mediatore linguistico;
- LAVORATORI durata della formazione minima in ingresso è di 4 ore (contenuti base) + 4/8/12 (contenuti specifici). Per chi svolge attività lavorativa diretta nel settore dell'edilizia 4+12. Nella formazione specifica devono essere trattati i rischi presenti nel DVR aziendale. Sono escluse le ore di addestramento.
- PREPOSTI oltre alla formazione richiesta per i lavoratori (4+12) deve svolgere una formazione particolare di almeno 8 ore quindi 4+12+8 = 24 ore

- DIRIGENTI devono seguire un corso di formazione di 16 ore che può essere programmato entro 12 mesi. NB: i partecipanti hanno discusso relativamente all'inquadramento del dirigente. Si è proposto un approfondimento in merito alle diverse figure (preposto, direttore tecnico, dirigente ect.) e alle loro responsabilità in materia di sicurezza.
- CREDITI FORMATIVI E FORMAZIONE PREGRESSA: la formazione già svolta deve essere integrata e allineata secondo i rischi identificati nel DVR aziendale
- AGGIORNAMENTO:
 - o Per LAVORATORI: 6 ore ogni 5 anni
 - o Per PREPOSTI: 6 ore ogni 5 anni
 - o Per DIRIGENTI: 6 ore ogni 5 anni
- DISPOSIZIONE TRANSITORIE:
 - o Per LAVORATORI: precedentemente o contestualmente all'assunzione e comunque non oltre 60 giorni;
 - o Per PREPOSTI: entro 18 mesi dalla pubblicazione del GU.
 - o Per DIRIGENTI: entro 18 mesi dalla pubblicazione del GU.
- Non sono tenuti a svolgere la formazione i LAVORATORI, PREPOSTI e DIRIGENTI che abbiamo frequentato entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo.
- L'Ing. Fonti propone di richiedere, ai datori di lavoro, una dichiarazione nella quale si assumano la responsabilità di inviare in cantiere solo i dipendenti che abbiano seguito la formazione prevista nell'Accordo Stato Regioni.

Prossimo incontro fissato per il giorno **09/05/2012 ore 18.00.**

Il verbalizzante (Giorgio Fiocchi)